



Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

ROMA

TERZA SEZIONE

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (C.P.G.A.) del 18 gennaio 2013 recante "Ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati";

Visto il decreto del Presidente del T.A.R. Lazio 22 dicembre 2022 n. 395, con il quale sono ripartiti i ricorsi tra le sezioni esterne del Tribunale a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Visto l'art. 5 del citato decreto;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni interne;

DECRETA

Art. 1

Per l'anno 2023 i ricorsi assegnati alla Sezione prima, ivi compresi i pendenti, ad esclusione di quelli per i quali sia stata fissata la data della prossima udienza, sono così ripartiti:

Sezione terza principale

- A) ricorsi proposti avverso gli atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:
- Automobile Club d'Italia (ACI);
 - Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV);
 - Autorità di regolazione dei trasporti (ART);
 - Capitanerie di Porto e Autorità Portuali;
 - Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV);
 - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e Gestori Aeroportuali;
 - Gruppo Ferrovie dello Stato, ad esclusione di ANAS S.p.a.;
 - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente ai ricorsi avverso i provvedimenti del Dipartimento per la mobilità sostenibile e del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali;
 - Ministero dell'Istruzione e del Merito, limitatamente ai ricorsi riguardanti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);
 - Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente ai ricorsi in materia di:
 - accesso a corsi di laurea;
 - corsi di specializzazione, esclusi quelli per le attività di sostegno.
- B) Controversie di cui all'art. 119, comma 1, lettere l) e m-septies) del c.p.a.

Sezione terza bis

ricorsi proposti avverso gli atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, ad eccezione dei ricorsi in materia di "sostegno" e di quelli riguardanti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);
- Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente ai ricorsi riguardanti le abilitazioni scientifiche nazionali.

Sezione terza ter

ricorsi proposti avverso gli atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

- Banca d'Italia;
- Gestore Servizi Energetici (GSE S.p.a.), ad esclusione dei ricorsi relativi agli interventi di efficienza energetica (certificati bianchi);
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, limitatamente ai ricorsi relativi agli atti normativi e generali riguardanti l'attività del Gestore Servizi Energetici (G.S.E.) ed esclusi quelli relativi agli interventi di efficienza energetica;

- Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente alle controversie riguardanti:
 - il personale docente e i ricercatori;
 - l'Autorità nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), CINECA, INVALSI;
 - gli Enti di ricerca.

Sezione terza quater

ricorsi proposti avverso gli atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

- Ministero della Salute;
- ISS - Istituto Superiore di Sanità;
- AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco;
- Regioni, limitatamente ai ricorsi in materia della sanità;
- Aziende Sanitarie Locali e Istituti ospedalieri;
- Croce Rossa Italiana;
- ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 2

Le istanze cautelari - monocratiche e collegiali - e quelle non dilazionabili riferite alle competenze presidenziali (*per es.: superamento dei limiti dimensionali; abbreviazione termini, sempre riguardante la fase cautelare*) dei ricorsi attribuiti alle sezioni esterne IV Ter e V Ter, fino all'avvio dell'attività giurisdizionale delle stesse, saranno trattate (nel rispetto dei termini previsti dal c.p.a.) dalla sezione competente per l'anno 2022.

Nel periodo anzidetto, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il collegio giudicante, con il provvedimento che andrà ad assumere, rinverrà al Presidente della competente sezione di nuova istituzione la fissazione della data di udienza pubblica.

Per quanto non previsto dal presente provvedimento si fa rinvio, entro i limiti della compatibilità, al decreto n. 395/2022.

Roma, data firma

IL PRESIDENTE F.F.
Giuseppe Sapone